



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 5 luglio 2021

Da oggi le domande per il contributo a fondo perduto "alternativo"

Il Provvedimento Direttore AE n. 175776/2021 del 2 luglio.

(Approfondimenti ed esempi di calcolo nella nostra **Scheda 305 dello SPECIALE COVID**)

Con il Provvedimento in occhiello sono state definite regole e modalità per la presentazione "dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 5 a 15," del **DL 73/2021, cosiddetto Sostegni bis**.

Questo contributo è **alternativo** al contributo già erogato del quale, in questi giorni, l'AE sta liquidando la seconda trincea introdotto con il decreto Sostegni (DL 41/2021) e reiterato con il Sostegni bis.

E' comunque concessa facoltà a chi ha beneficiato del detto contributo di ottenere il maggior valore del contributo "**alternativo**", in questo caso il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'AE sarà scomputato da quello qui in argomento. Nessuna conseguenza se da questo secondo calcolo emergesse un contributo inferiore a quello già erogato o riconosciuto.

Lo stesso spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo

dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021

sia inferiore

almeno del 30%

rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo

dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla **data di effettuazione** dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

L'istanza deve essere presentata all'AE in via telematica, mediante il portale **Fatture e Corrispettivi**:

dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web;

dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite l'applicazione desktop telematico.

Durante il periodo di apertura del canale telematico, in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedente. L'ultima sostituirà le precedenti ove non sia stato indicato il riconoscimento del contributo o del credito d'imposta.

L'ammontare del contributo Sostegni bis attività stagionali è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

La percentuale da applicare è:

Soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021)	Soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021)*	Ricavi/ compensi (nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021)
60%	90%	non superiori a euro 100.000
50%	70%	superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000
40%	50%	superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000
30%	40%	superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000
20%	30%	superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000

L'ammontare dei ricavi/compensi **non deve essere** ragguagliato ad anno.